



DELIBERA n.292

del 12 giugno 2024

Fascicolo n. 2903/2022

Oggetto: Affidamenti del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera. Importo contratti iniziali € 63.876.456,546. Importo affidamenti diretti € 198.500.455,46. Stazione appaltante Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 63, comma 2, lett. c)

Parole chiave

Proroga dei contratti di appalto di servizi

Affidamento diretto di appalti di servizi

Massime

Appalto pubblico - Servizi - Scelta del Contraente - Procedura - Affidamento senza gara – Proroga – Divieto.

La disciplina dettata dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha posto un generale divieto di proroga dei contratti pubblici, trovando affermazione il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica. La proroga si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e dall'art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016.

Appalto pubblico - Servizi - Scelta del Contraente -- Procedura - Affidamento senza gara – Proroga tecnica– Ratio – Limiti.

A fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, vi è una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all'opzione di proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. La proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. È ammessa solo quando sia prevista dalla *lex specialis* e nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.



VISTO l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTI il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018;

VISTA la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premessa

Con nota acquisita al protocollo Anac n. 50829 del 23.6.2022 è pervenuta una segnalazione della Croce Bianca S.r.l. del 22.6.2022 relativa alla "gara ponte" indetta dall'Ares 118 con Deliberazione n. 458 del 4 maggio 2022 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera, con invito rivolto agli iscritti dell'elenco A dell'Albo Fornitori istituito dall'Ares 118 con Deliberazione n. 343 del 27.11.2014 e s.m.i.

Ad avviso dell'esponente, la limitazione della partecipazione alla procedura di gara ai soli soggetti iscritti nell'elenco A dell'Albo Fornitori dell'Ares 118 avrebbe escluso la possibilità di partecipare agli operatori economici in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata da regioni diverse dal Lazio e ciò avrebbe costituito una violazione dei principi comunitari di concorrenza, massima partecipazione e pubblicità, recepiti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Al fine di valutare la sussistenza di margini per l'avvio dell'attività di vigilanza l'Autorità ha chiesto all'Ares 118 documenti e informazioni utili ai sensi dell'art. 13 comma 4 del Regolamento di vigilanza del 2018 con note prot. n. 54704 del 4.7.2022 e n. 85000 del 4.10.2023.

L'Ares 118 ha riscontrato con note prot. 17563 del 22.7.2022, acquisita in pari data al prot. Anac n. 60462/2022 e prot. n. 23008 del 2.11.2023, acquisita al protocollo Anac n. 97837 del 3.11.2023.

Valutata la documentazione acquisita, l'Autorità, con nota prot. n. 114821 del 22.12.2023, ha inviato all'Ares 118, alla Regione Lazio ed alla Heart Llife Croce Amica, mandataria dei due RTI affidatari, la comunicazione di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e seguenti del Regolamento di vigilanza 2018 e s.m.i. (applicabili *ratione temporis*).

L'Ares 118 ha riscontrato con memorie e relativi documenti tramite nota del proprio legale del 22 febbraio 2024, acquisita al protocollo Anac n. 26059 del 22. 2.2024.

Nelle memorie l'Ares ha dichiarato la propria più ampia disponibilità ad osservare le indicazioni fornite dall'Autorità al termine del procedimento di vigilanza, onde attuare in futuro, ove occorra e nei limiti delle proprie competenze, buone pratiche di migliore e più efficiente esercizio della funzione amministrativa in relazione all'affidamento del servizio in oggetto, sotto il profilo della pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione dello stesso.

All'esito dell'istruttoria effettuata è emerso conclusivamente quanto segue.



Fatto

1. L'Albo Fornitori istituito dall'Ares 118

L'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria Ares 118 è una delle Aziende Sanitarie nelle quali si articola il Servizio Sanitario Regionale ed è stata istituita con legge regionale 3 agosto 2004 n. 9, quale ente dotato di personalità giuridica, sulla quale la Regione Lazio esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo (art. 15 L.R. n. 9 /2004).

In base alla legge istitutiva l'Ares 118 espleta, tra le altre, le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta extra-ospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi e di trasporti secondari legati al primo intervento.

L'Ares 118 per assolvere alle emergenze sanitarie in fase di allarme e di risposta extra ospedaliera si trova permanentemente per carenze di proprie risorse umane e tecnologiche nella necessità di integrare il proprio assetto organizzativo con risorse reperite mediante affidamento del servizio a soggetti terzi (cfr. Deliberazione n. 857/2018).

Con Deliberazione n. 52 del 24 gennaio 2014 l'Ares 118 ha attivato un bando permanente, pubblicato sul sito istituzionale, per l'individuazione degli Enti del Terzo settore e degli Enti commerciali dotati di autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto infermi e feriti, disposti a collaborare a supporto/integrazione delle attività svolte dall'Ares 118.

Con Deliberazione n. 343 del 27 novembre 2014 è stato istituito l'Albo Fornitori aziendale che si articola in:

Elenco A – Enti commerciali;

Elenco B – Enti di volontariato.

L'Albo Fornitori per le attività di soccorso in emergenza è stato aggiornato periodicamente nel corso del tempo e, da ultimo, l'Ares ha approvato il trentanovesimo aggiornamento con Deliberazione n. 327 del 19 aprile 2024.

L'Ares utilizza l'Albo Fornitori sia per l'affidamento di attività di soccorso a chiamata (sulla base di necessita estemporanee) che per attività di soccorso programmata (di carattere continuativo), sia ad enti commerciali che ad enti del Terzo settore.

Oggetto della presente istruttoria è l'affidamento del soccorso sanitario di emergenza programmata ad enti commerciali.

2. La gara indetta dalla Regione Lazio all'esito della quale l'Ares 118 ha stipulato i contratti n. 3/2015 e 4/2015 con i due RTI con mandataria Heart Life Croce Amica.

Su delega dell'Ares 118 (nota prot. n. 4085 del 4 ottobre 2013) la Regione Lazio, con Determina G00348 del 17 gennaio 2014, ha indetto una gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti territoriali, disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ivi compresi i trasporti secondari legati al primo intervento, mediante l'impiego di mezzi di soccorso da espletarsi sul territorio della Regione Lazio, sotto il coordinamento e la gestione dell'Ares 118 per la durata di 36 mesi ed un valore complessivo a base d'asta di € 65.493.000,00 (Iva esente) - CIG 5560079257 e 5560089A95.

In base a quanto chiarito dall'Ares, sostanzialmente venivano messi a gara mezzi di soccorso che fino a quel tempo erano stati affidati in convenzione alla Croce Rossa Italiana.

Con Determina della Regione Lazio n. G06446 del 26 maggio 2015 il Lotto 1 relativo al servizio da effettuare a Roma e provincia, Rieti e provincia, Viterbo e provincia, veniva aggiudicato al RTI con capogruppo mandataria Heart Life Croce Amica S.r.l. e mandanti Formia Soccorso S.r.l./Croce Medica



Italiana S.r.l./Croce Blu Coop. /S. Paolo Della Croce Coop. Soc. che aveva offerto un importo annuale di € 9.944.759,354 ed un importo complessivo nel triennio pari a € 29.834.278,062.

Con la medesima Determina della Regione Lazio il Lotto 2, relativo al servizio da effettuare a Latina e provincia e Frosinone e provincia, veniva aggiudicato al RTI con capogruppo mandataria Heart Life Croce Amica S.r.l. e Mandanti Croce Bianca S.r.l./S. Paolo Della Croce Coop. Soc./Formia Soccorso S.r.l. che aveva offerto un importo annuale di € 11.347.392,828 ed un importo complessivo nel triennio pari a € 34.042.178,484.

Con Deliberazione 464 del 17 novembre 2015 l'Ares ha recepito gli esiti della gara regionale per un importo complessivo triennale per i due lotti, di € 63.876.456,546.

In data 30 dicembre 2015 l'Ares 118 ha stipulato due contratti di appalto con decorrenza 1° dicembre 2015 e scadenza 30 novembre 2018:

- il Contratto Rep. 3/2015, per il Lotto territoriale 1 della gara regionale, con il RTI Heart Life Croce Amica/Formia Soccorso/Croce Medica Italiana/Croce Blu Coop. Soc. a r.l./San Paolo della Croce Coop. Soc. per un importo complessivo nel triennio di **€ 29.834.278,062** e dunque € 9.944.759,354 all'anno;
- il Contratto Rep. 4/2015, per il Lotto territoriale 2 della gara regionale, con il RTI Heart Life Croce Amica/Croce Bianca/San Paolo della Croce Coop. Soc./Formia Soccorso, per un importo complessivo nel triennio di **€ 34.042.178,484** e dunque € 11.347.392,828 all'anno.

Il valore annuale dei due contratti, complessivamente considerati, ammonta a € 21.292.152,182, mentre il valore complessivo per i tre anni ammonta a **€ 63.876.456,546**.

3. Gli ulteriori servizi affidati ai due RTI con mandataria Heart Llife Croce Amica nella vigenza dei contratti 3/2015 e 4/2015 (dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2018).

In base alla Deliberazione n. 857 del 30 novembre 2018 vi erano elementi che inducevano a ritenere come le prestazioni effettivamente affidate nel triennio ai due RTI avessero superato gli importi previsti nei due contratti ¹.

Nelle memorie l'Ares ha illustrato anno per anno i suddetti incrementi, producendo le relative Deliberazioni, giungendo a dichiarare, infine, che il valore delle prestazioni affidate ai RTI, con i due contratti, nel triennio 2016/2018, a causa dell'estensione del servizio a postazioni e automezzi non previsti nella gara regionale, ammonta a globali **€ 80.763.076,80**, con un aumento di **€ 15.112.247,27** rispetto al valore contrattualizzato di € 63.876.456,546.

In particolare, con deliberazione n. 499 dell'8 novembre 2016 l'Ares ha preso atto che il RTI aggiudicatario del Lotto 2 della gara regionale (Heart Life Croce Amica/Croce Bianca/San Paolo Della Croce/Formia Soccorso) che già con Deliberazione n. 440 del 28 ottobre 2015 era stato incaricato dell'80% del servizio di automedica nella postazione di Isola del Liri (FR), aveva svolto in continuità tale servizio non ricompreso nella gara Regionale, fino al novembre 2016, per un costo pari ad € 19.608,00.

Con Deliberazione n. 326 del 13 luglio 2016 l'Ares ha affidato ai due RTI un ampliamento del servizio, a seguito di una rimodulazione dei mezzi di soccorso corrispondente a necessità funzionali, effettuata

¹ Infatti nella suddetta Deliberazione si legge che «a seguito delle successive estensioni ed integrazioni di cui alle delibere n. 326/dg del 2016; 363/dg del 2016; 499/dg del 2016; 230/dg del 2017; 427/dg del 2018; 764/dg del 2018 e 706/dg del 2018 richieste via via dalla direzione sanitaria aziendale per assicurare la continuità dei LEA sul territorio regionale nel corso della vigenza contrattuale, ha assunto nell'attuale assetto organizzativo agli stessi patti e condizioni della gara regionale, un valore complessivo su base annua di € 29.909.326,44 Iva esente. Lotto 1 € 16.796.306,44; Lotto 2 € 13.113.020,00».



a seguito della nota prot. 8561/2015 del 26 novembre 2015, per esigenze sorte successivamente all'indizione della gara Regionale, sulle postazioni di Viterbo Mammaglia (Lotto 1) e Sonnino (Lotto 2) da servizio H12 ad H24, per un costo annuale di € 66.700,00.

Con Deliberazione n. 335 del 14 giugno 2019 l'Ares ha preso atto che l'impegno di spesa assunto con Deliberazione n. 326/2016 non era esaustivo e pertanto impegnava l'ulteriore spesa di € 759,76 annue per suddetto servizio.

In totale, pertanto, **nell'anno 2015** per i suddetti servizi resi dal 17 novembre 2015 a tutto il mese di dicembre 2015, alle medesime condizioni contrattuali di cui alla deliberazione 464 del 17 novembre 2015, ovvero quelle dell'appalto iniziale, l'Azienda ha sostenuto una spesa pari a totali **€ 87.067,76** quale differenza tra 1.861.413,78 (costo effettivo) e € 1.774.346,02 quale importo recato nell'affidamento dell'appalto iniziale.

Nell'anno 2016, con Deliberazione 363 dell'11 agosto 2016, oltre i suddetti ampliamenti ed integrazioni, a seguito dell'analisi del fabbisogno assistenziale, come da nota prot. 2665 del 3.2.2016 del Direttore Sanitario, alla luce della cronica carenza di personale medico ed infermieristico ed a seguito del blocco del turnover per le Pubbliche Amministrazioni proseguito sino al 2019, al fine di garantire il servizio, l'Ares ha ritenuto necessario ampliare nuovamente l'affidamento, alle medesime condizioni economiche di cui alla Deliberazione 464/2015, ovvero quelle dell'appalto iniziale, con introduzione di automediche non ricomprese nella gara Regionale, a decorrere da agosto 2016. In particolare, il servizio con le automediche è stato affidato:

-per il lotto 1: Acquapendente (C.O. Viterbo) H.24; Bracciano (C.O. Roma Città Metropolitana) H.12; Ladispoli (C.O. Roma Città Metropolitana) H.12; Valmontone (C.O. Roma Città Metropolitana) H.12; Ospedale di Ostia H.24.

-per il lotto 2: Formia H. 12; una unità di personale medico, nella misura dell'80% necessaria ad integrare la copertura di un turno in H.24.

Successivamente, con Deliberazione n. 607/2017, a seguito del nuovo assetto ridefinito dalla Direzione Sanitaria con nota prot. 3288 del 21 luglio 2017, l'Ares ha preso atto della necessità di coprire il servizio, nelle more dell'esito della procedura selettiva tra gli Enti di volontariato indetta con Deliberazione n. 451 del 10 luglio 2017, per garantire i LEA, presso la postazione di Canino con ambulanza a tre componenti in H 24, di Civitella d'Agliano con ambulanza a due componenti MSB in H 12 dal 10/11/2016, di Tuscania con ambulanza a due componenti in MSB H 12 e di Marino con ambulanza MSB a tre componenti in H 12 .

Pertanto, nell'anno **2016** il costo dei due appalti è giunto ad **€ 23.152.402,61, con una variazione in aumento di € 1.860.250,44** rispetto al costo contrattualizzato (€ 21.292.152,61).

Nell'anno 2017, con Deliberazione n. 691 del 9 novembre 2017, preso ancora atto della mancata conclusione della procedura selettiva tra enti no profit e della carenza di personale sanitario a cagione del turnover, l'Ares ha affidato al RTI aggiudicatario del Lotto 1 il servizio nelle postazioni previste nella gara riservata agli enti no profit, in particolare Ladispoli (lotto 34); Vetralla Cassia (lotto 23); Civita Castellana (lotto 32); Bolsena (lotto 33) e Posta (Lotto 40), per i turni in h. 12 e 24.

Con Deliberazione n. 230 del 10 aprile 2017, ancora ai fini del mantenimento dell'erogazione dei LEA dell'emergenza, l'Ares ha affidato ai due RTI, alle medesime condizioni contrattuali dell'appalto iniziale, il servizio di automedica nelle postazioni di Ostia in H 24, Ladispoli H 12, Valmontone in H 12, Bracciano in H 12, Acquapendente in H 24 (ricomprese nel lotto) 1 e nella postazione Isola Liri Alta in H 24 (ricompresa nel lotto 2).

Pertanto, nell'anno **2017** il costo globale sostenuto dall'Ares è stato pari ad **€ 25.949.864,74, con una variazione in aumento di € 4.657.712,57** rispetto al costo contrattualizzato, pari a €



21.292.152,61, derivante anche dagli impegni di spesa assunti negli anni precedenti ed in continuità con gli stessi.

Nell'anno 2018, con Deliberazione n. 33 /2019 l'Ares ha esteso il servizio svolto dal RTI aggiudicatario del lotto 1 alla postazione di Ladispoli in H 12 notturno; con Deliberazione n. 764/2018 ha disposto l'affidamento al medesimo RTI della postazione San Camillo con automedica in H.12.

Con Deliberazione n. 87/2018 l'Ares ha affidato al RTI aggiudicatario del lotto 1 le postazioni ricomprese nei due lotti andati deserti a seguito della procedura selettiva tra associazioni di volontariato e con Deliberazione n. 427/2018 ha esteso tale affidamento fino alla scadenza naturale del contratto (novembre 2018).

Con Deliberazione n. 706/2018 l'Ares ha assegnato al RTI aggiudicatario del lotto 1 il servizio nelle postazioni di Amatrice e Feronia, in considerazione della carenza di personale ed i lotti andati deserti nella procedura riservata agli enti del terzo settore.

Tali integrazioni, unitamente al medesimo costo dell'appalto iniziale, hanno comportato una spesa globale, nell'anno **2018**, per i mesi da gennaio a novembre, di **€ 29.799.395,67**, con una differenza di **€ 8.507.243,50** rispetto al costo iniziale dell'appalto pari a € 21.292.152,61.

Si riporta uno schema riassuntivo del costo sostenuto dall'Ares 118 per l'affidamento del servizio di soccorso in emergenza dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2018

Valore complessivo del servizio recepito con delibera 449/2015 e contrattualizzato nei due contratti Rep. 3 e 4 /2015 € 63.876.456,546.	Estensioni del servizio	
	2015	€ 87.067,76
	2016	€ 1.860.250,44
	2017	€ 4.657.712,57
	2018	€ 8.507.243,50
	Totale	€ 15.112.274,27
Costo complessivo dei servizi affidati ai due RTI € 80.763.076,80		

4. Gestione del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2024, dopo la scadenza dei contratti Rep. n. 3 e 4/2015.

4.1. L'iniziale delega alla Regione Lazio quale Soggetto aggregatore ed il parallelo utilizzo delle procedure negoziate senza bando.

Con Decreto del Commissario ad Acta n. 52 del 22 febbraio 2017 la Regione Lazio ha adottato il piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio sanitario Regionale prevedendo anche la pianificazione degli acquisti. In attuazione del suddetto DCA, con nota prot. n. 6951 del 3 aprile 2017 l'Ares ha comunicato alla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di valore stimato superiore ad 1 milione di euro, tra le quali vi era il servizio di soccorso in area extra-ospedaliera.

Il DCA n. 497 del 21 novembre 2017 " *Approvazione della pianificazione delle gare autonome relative al III° quadrimestre 2017 ed integrazione del piano delle gare aggregate e centralizzate di cui al DCA*



n. U00287/2017" non menziona il servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera per l'Ares 118.

Con il DCA n. 246 del 18 giugno 2018" *Approvazione della pianificazione biennale 2018-2019 degli acquisti. Modifiche ed integrazioni al Piano delle gare aggregate e centralizzate di cui ai DCA n. U00287/2017 e DCA n. U00497/2017*" la Regione Lazio ha previsto che per l'acquisizione del servizio sanitario in area extra-ospedaliera l'Ares 118 procedesse in autonomia.

Nonostante ciò, l'Ares 118, con Deliberazione n. 790 del 16 novembre 2018, ha conferito alla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, in qualità di Soggetto aggregatore, la delega per lo svolgimento in nome e per conto dell'Ares 118 di tutte le operazioni e procedure necessarie alla scelta del contraente per l'approvvigionamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera.

Al contempo, con Deliberazione 857 del 30 novembre 2018 l'Ares affidava la prosecuzione del servizio ai due RTI già affidatari per sei mesi, dal 1° dicembre 2018 al 31 maggio 2019, mediante "somma urgenza ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016" per assicurare la continuità dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) ed in attesa dello svolgimento della gara delegata alla Centrale Acquisti della Regione Lazio, per i seguenti importi:

Lotto 1 € 8.281.620,58;

Lotto 2 € 6.542.373,90;

Totale € 14.823.994,48.

Con DCA n. 255 del 4 luglio 2019 "Approvazione della pianificazione biennale 2019-2020 degli acquisti in materia sanitaria" la Regione Lazio ha accolto la delega conferita dall'Ares con Delibera n. 790/2018 ed inseriva il servizio di soccorso sanitario in emergenza nella programmazione delle gare centralizzate (Allegato 2 al DCA), prevedendo l'indizione della gara a marzo 2019, una durata di 12 mesi ed un importo complessivo a base d'asta di € 36.000.000,00.

Con Deliberazione 401 del 5 luglio 2019 l'Ares affidava la prosecuzione del servizio ai due RTI precedenti affidatari per altri sei mesi, dal 1° giugno al 30 novembre 2019, mediante "somma urgenza ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016" per assicurare la continuità dei LEA ed in attesa della gara della Centrale Acquisti della Regione Lazio, per i seguenti importi:

Lotto 1 € 8.710.563,48;

Lotto 2 € 6.542.673,90;

Totale € 15.253.237,38.

Con Deliberazione n. 158 del 26 febbraio 2020 l'Ares affidava ancora ai due RTI precedenti affidatari lo svolgimento del servizio di cui si tratta, con l'aggiunta di n. 11 postazioni, per sei mesi, dal 1 dicembre 2019 al 31 maggio 2020 mediante "somma urgenza ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016" per assicurare la continuità dei LEA in attesa di esito di gara centralizzata regionale e/o di stanziamento di risorse ex DCA della Regione Lazio 14.11.2019, n. U00469²" per i seguenti importi:

Lotto 1 € 8.910.524,09 + 11 postazioni € 1.205.495,95 - totale € 10.116.020,04;

Lotto 2 € 6.542.373,90;

Totale € 16.658.393,94

Con Deliberazione n. 625 del 29 luglio 2020 l'Ares prendeva atto delle prestazioni rese dai due RTI dal 1 giugno 2020 ed affidava ai medesimi la prosecuzione del servizio per quattro mesi, fino al 30

² La Regione si è posta l'obiettivo di ridurre il ricorso all'esternalizzazione delle attività di soccorso con il potenziamento delle risorse umane e degli automezzi necessari all'esecuzione dei soccorsi da parte dell'Ares 118.



settembre 2020 mediante *"somma urgenza ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016"* per assicurare la continuità dei LEA in attesa di esito di gara centralizzata regionale programmata e/o di attuazione del piano di re-internalizzazione DCA Regione Lazio 14.11.2019, n. U00469 e DCA 20 gennaio 2020, n. U00018", per i seguenti importi :

Lotto 1 € 5.940.349,09 + 11 postazioni € 803.663,97- totale € 6.744.013,37;

Lotto 2 € 4.361.582,60;

totale € 11.105.595,97.

Inoltre, il 15 dicembre 2020 l'Ares ha preso atto dell'"estromissione" della Croce Bianca dal RTI affidatario del Lotto 2 e del subentro da parte della mandataria capogruppo Heart Life Croce Amica S.r.l.

Con Deliberazione n. 61 del 28 gennaio 2021 l'Ares prendeva atto del servizio svolto dai due RTI dal 1 ottobre 2020 ed affidava ai medesimi la prosecuzione del servizio fino al 31 marzo 2021 mediante, come si legge nella citata Deliberazione, *"somma urgenza ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016"* in attesa di esito di gara centralizzata regionale programmata e/o di attuazione del piano di re-internalizzazione DCA Regione Lazio 14.11.2019, n. U00469 e DCA 20 gennaio 2020, n. U00018", per i seguenti importi: Lotto 1 € 8.725.744,50 + 11 postazioni € 1.446.595,50 – totale € 10.172.340,00;

Lotto 2 € 6.542.373,90.

Totale € 16.714.713,9.

Nella stessa Deliberazione si legge che, per quanto riguarda il RTI affidatario del lotto 1, Formia Soccorso S.r.l. aveva ceduto il ramo di azienda a Heart Life Croce Amica con presa d'atto dell'Ares con Deliberazione 720 del 18 settembre 2020.

Si legge, inoltre, che avendo ottenuto con DGR 16.6.2020 n. 353 apposito finanziamento in conto capitale nei limiti dell'importo complessivo di € 5.307.000,00 Iva compresa per la prima annualità 2020 dedicata all'ambito metropolitano della città di Roma, l'Ares ha previsto entro il primo semestre 2021 l'attuazione del predetto piano relativamente alla re-internalizzazione del servizio di soccorso per l'ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma. Infatti, risultava in corso di avanzato compimento il piano di acquisizione degli automezzi, essendo state già portate a termine le procedure di gara per l'aggiudicazione di n. 33 ambulanze di soccorso di tipo C comprensive del relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali e n. 11 automediche complete di allestimento avanzato di apparecchiature elettromedicali, risultando altresì in corso di imminente adozione il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 130 unità del profilo professionale operatore tecnico autista d'ambulanza.

Con la stessa Deliberazione l'Ares ha rinviato a successivo provvedimento l'indizione di procedura di gara cd. ponte per affidare il servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera in via d'urgenza sulla base del fabbisogno in corso di razionalizzazione per la durata del tempo necessario ad assicurare il compimento del piano di re-internalizzazione con clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazione di gara regionale programmata.

4.2. Le "gare ponte" riservate agli iscritti nell'Albo Fornitori, indette dall'Ares 118 ma non concluse, ed il contestuale utilizzo delle "procedure negoziate senza bando per somma urgenza" e delle proroghe.

Con Deliberazione n. 280 del 31 marzo 2021 l'Ares indicava la gara cd. ponte per affidare il servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera in via d'urgenza per sei mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi, con clausola risolutiva espressa in ragione della progressiva re-



internalizzazione delle attività, suddivisa in lotti territoriali, entro il limite dell'importo complessivo a base d'asta di € 1.1.520.021,36 Iva esente. L'invito a partecipare veniva rivolto «ex art.134 del d.lgs. 50/2016» agli iscritti nell'Elenco A dell'Albo Fornitori di cui alla Deliberazione n. 343 del 27.11.2014 istituito con il Bando permanente approvato con Deliberazione n. 52/2014.

Con la stessa Deliberazione n. 280/2021 l'Ares affidava in via d'urgenza, come di seguito, il servizio sanitario in emergenza in area extra ospedaliera al fine di garantire la continuità dei LEA, "ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, in attesa di esito di gara centralizzata regionale programmata e/o di attuazione del piano di re-internalizzazione ex DCA Regione Lazio 14.11.2019, n. U00469 e DCA 20 gennaio 2020, n. U00018" fino al 31 settembre 2021:

Lotto 1 + 11 postazioni al RTI Heart Life Croce Amica/Croce Medica Italiana (Formia Soccorso S.r.l.), Croce Blu Società Cooperativa Sociale a.r.l. e San Paolo della Croce Coop Soc.;

Lotto 2 al RTI Heart Life Croce Amica (Croce Bianca S.r.l.; Formia Soccorso S.r.l.) e San Paolo della Croce Coop Soc.

Nella deliberazione veniva indicato esclusivamente un importo complessivo per i lotti 1 e 2 di 18.303.255,18.

Con Deliberazione n. 858 del 28 ottobre 2021, essendo in fase di pubblicazione sulla GURI il bando della gara ponte indetta con Deliberazione 280/2021, in attesa dello svolgimento della stessa, per assicurare senza soluzione di continuità lo svolgimento di un servizio strategico per l'assolvimento dei LEA, l'Ares 118 affidava in via di " *somma urgenza ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016*" il servizio sanitario in emergenza in area extra ospedaliera, dall'1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022:

Lotto 1 al RTI Heart Life Croce Amica/Croce Medica Italiana S.r.l./Formia Soccorso S.r.l./Croce Blu Società Cooperativa Sociale a.r.l./San Paolo della Croce per un importo di € 8.631.570,72;

Lotto 2 comprensivo di automedica Fiuggi al RTI Heart Life Croce Amica/Croce Bianca/Formia Soccorso/San Paolo della Croce per un importo di € 6.726.136,38.

Totale € 15.357.707,1.

Con Deliberazione n. 95 del 28 gennaio 2022 l'Ares attestava che la gara indetta con Deliberazione n. 280 del 31 marzo 2021 era andata deserta.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 458 del 4 maggio 2022 l'Ares 118 indicava una nuova "gara ponte" per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera per 12 mesi suddivisa in 5 lotti territoriali ed importo complessivo a base di gara € 26.797.452,60 con invito rivolto agli iscritti dell'Elenco A dell'Albo Fornitori di cui alla deliberazione 343 del 27.11.2014 e s.m.i. (ultimo aggiornamento Albo XXVI edizione deliberazione n. 171 del 23.02.2022). L'avviso è stato pubblicato in GURI n. 57 del 18 maggio 2022 e in GUUE n. 2022-S093-255365 del 13 maggio 2022.

La gara ponte è stata indetta nelle more del Piano di re-internalizzazione triennale, ex DGR 353 del 16.06.2020 e DCA Regione Lazio n. 100469 del 14.1.2019.

Con la stessa Deliberazione n. 458/2022 l'Ares affidava in via d'urgenza al fine di garantire i LEA assistenziali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 il servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera «agli attuali affidatari ex Deliberazione n. 464/dg del 17.11.2015» dal 1° aprile 2022 al 30 settembre 2022 per un importo di € 7.797.922,74 per il Lotto 1 e € 6.819.336,00 per il Lotto 2. Totale € 14.617.258,74.

Con Deliberazione n. 790 dell'8 agosto 2022 venivano dichiarati deserti i lotti 1 e 5.

Con Deliberazione n. 977 del 25 ottobre 2022 l'Ares prendeva atto dei lavori del Seggio di gara nominato con Deliberazione 790/2022, ossia:



- dell'esclusione dalla gara di Heart Life Croce Amica S.r.l. in RTI con Croce Medica Italiana - San Paolo della Croce Soc. coop. sociale - CIS Centro Italia Soccorsi Soc. coop. sociale - Florida Care Soc. coop. Sociale per il Lotto 2 di Latina (unica offerente);
- dell'esclusione dalla gara di Heart Life Croce Amica in RTI con Croce Blu soc. coop. Sociale - Gruppo Blu Sabina S.r.l. per il Lotto 3 di Rieti;
- dell'esclusione dalla gara di Heart Life Croce Amica in forma singola per il Lotto 4 di Viterbo;
- dell'ammissione di Croce Bianca in RTI con Sanità Emergenza Sanitaria SEA S.r.l. per i Lotti.3-4 rispettivamente Rieti e Viterbo.

Alla successiva fase di gara (valutazione tecnica) veniva ammesso solamente il RTI Croce Bianca/SEA per i lotti 3 Rieti e 4 Viterbo.

Con Deliberazione 1011 del 7 novembre 2022 l'Ares disponeva la "proroga" dell'affidamento del servizio "ai RTI con capogruppo Heart Life Croce Amica secondo l'attuale composizione" nelle more della conclusione della gara ponte indetta con Deliberazione 458/2022, fino al 31 dicembre 2022, per i seguenti importi:

Lotto 1 € 4.895.027,49;

Lotto 2 € 3.747.715.

Totale € 8.642.742,99

Con Deliberazione n. 1068 del 21 novembre 2022 l'Ares prendeva atto che gli unici operatori economici ammessi nella gara ponte indetta con Deliberazione 458/2022 per i lotti 3 e 4 dovevano essere esclusi per carenza dei requisiti tecnici richiesti.

Alla luce, pertanto, di tale ultima delibera, di fatto l'intera gara non ha prodotto esiti, in quanto nessuno dei lotti è stato aggiudicato.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 19 gennaio 2023 l'Ares indicava quindi un'analoga gara ponte, con invito rivolto agli iscritti dell'elenco A dell'Albo Fornitori (ultimo aggiornamento XXX edizione Deliberazione n. 1150 del 7.12.2022) per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera per 12 mesi, suddivisa in 5 lotti territoriali per un importo complessivo annuale pari a € 28.654.880,54.

Con successiva Deliberazione n. 87 del 27.01.2023 l'Ares annullava la gara di cui alla Deliberazione 48/2023 in quanto venivano rilevati "alcuni errori materiali, sia nella trascrizione corretta dell'importo a base d'asta (€28.430.800,79 anziché €28.654.880,64) che nell'assemblaggio dei documenti allegati".

Con la medesima Deliberazione n. 87/2023 veniva quindi indetta nuova "gara ponte", suddivisa in 5 lotti, per 12 mesi ed un importo complessivo a base d'asta di € 28.654.880,54.

Con Deliberazione n. 105 del 3 febbraio 2023 l'Ares prendeva atto dell'esecuzione del servizio fin dal 1° gennaio 2023 e disponeva la "proroga" dell'affidamento fino al 31 marzo 2023, al fine di assicurare la continuità dei LEA e in considerazione della gara indetta con Deliberazione n. 87/2023:

per il Lotto 1 al RTI Heart Life Croce Amica/Croce Medica Italiana S.r.l./Croce Blu Soc. Coop. Sociale /San Paolo della Croce Coop. Sociale per un importo di € 4.784.687,64;

per il Lotto 2 al RTI Heart Life Croce Amica/ San Paolo della Croce Coop. Sociale per un importo di € 4.200.668,94.

Totale € 8.985.356,58

Con Deliberazione n. 247 del 13 marzo 2023 anche la gara indetta con Deliberazione 87/2023 veniva annullata in autotutela per criticità venute in rilievo relative al corretto calcolo dell'importo a base d'asta.



4.3 La “gara ponte” riservata agli iscritti nell’Albo Fornitori indetta dall’Ares 118 ad aprile 2023 e conclusa a dicembre 2023. Il contestuale utilizzo delle proroghe.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 350 del 4 aprile 2023 l’Ares 118 indiceva un’ulteriore “gara ponte” con procedura aperta, con invito rivolto agli iscritti dell’elenco A dell’Albo Fornitori per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera per 12 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, suddivisa in 5 lotti territoriali per un importo annuo a base d’asta pari ad € 31.576.950,60.

L’avviso veniva pubblicato sulla GURI n. 47 del 24.4.2023, sulla GUUE del 19 aprile 2023 e sul portale Stella - Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio.

Con Deliberazione n. 408 del 3 maggio 2023 l’Ares prendeva atto del servizio svolto dal 1° aprile 2023 e disponeva la “proroga” del servizio fino al 30 settembre 2023, nelle more della conclusione della gara indetta con deliberazione n. 350 del 4 aprile 2023:

per il Lotto 1 al RTI Heart Life/Croce Medica Italiana S.r.l./Croce Blu Soc. Coop. Sociale /San Paolo della Croce Coop. Sociale per un importo di € 9.569.375,28;

per il Lotto 2 al RTI Heart Life Croce Amica/ San Paolo della Croce Coop. Sociale per un importo di € 8.401.337,88.

Totale € 17.970.713,16.

Con Deliberazione n. 593 del 30 giugno 2023 l’Ares prendeva atto degli operatori economici che avevano presentato domanda di partecipazione e nominava la Commissione giudicatrice.

Con Deliberazione n. 700/2023 del 27 luglio 2023 l’Ares prendeva atto che la Commissione di gara, a seguito dell’apertura delle buste amministrative, aveva ammesso tutti gli operatori economici partecipanti.

Con Deliberazione n. 960 dell’8 novembre 2023 l’Ares 118 disponeva la proroga dell’esecuzione del servizio di soccorso sanitario in area extra ospedaliera da parte del RTI Heart Life Croce Amica (aggiudicatario ex Deliberazione 464/2015) per il periodo 1° ottobre 2023/31 gennaio 2024, nelle more dello svolgimento della gara indetta con Deliberazione 350 del 4 aprile 2024 secondo il medesimo assetto organizzativo delle postazioni Ares 118, fatta eccezione per le postazioni automedica in H 24 di Isola del Liri e Fiuggi:

per il Lotto 1 al RTI Heart Life Croce Amica (mandataria)/ Croce Medica Italiana S.r.l./ Croce Blu Società Cooperativa sociale arl/San Paolo della Croce Coop soc (mandanti) impegnando una spesa di € 6.379.583,52;

per il Lotto 2 al RTI Heart Life Croce Amica (mandataria)/ San Paolo della Croce Coop soc. (mandante) impegnando una spesa di € 5.432.844,80.

Impegno di spesa totale € 11.812.428,32 complessivi.

Con Deliberazione n. 1105 del 13 dicembre 2023 l’Ares aggiudicava la gara per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera indetta con Deliberazione n. 350 del 4 aprile 2023, per un importo complessivo di € 30.773.118,58 per 12 mesi, come segue:

- Lotto 1: aggiudicatario San Paolo Della Croce Società Cooperativa Sociale Ets per un importo pari ad € 1.957.827,15 Iva esente.

- Lotto 2: aggiudicatario il RTI composto da Heart Life Croce Amica Srl (mandataria)/San Paolo Della Croce Società Cooperativa Sociale Ets/C.I.S. Cooperativa Sociale Ets/Croce Medica Italiana/ Cooperativa Florida Care (mandanti) per un importo pari ad € 12.429.246,45 Iva esente.

- Lotto 3: aggiudicatario RTI composto da Heart Life Croce Amica Srl (mandataria)/Gruppo Blu Sabina S.r.l. (mandante) per un importo pari ad € 3.226.396,23 Iva esente.

- Lotto 4: aggiudicataria Società Croce Bianca S.r.l per un importo pari ad € 5.246.305,59 Iva esente.



- Lotto 5: aggiudicatario RTI composto da Heart Life Croce Amica S.r.l. (mandataria)/San Paolo Della Croce Società Cooperativa Sociale Ets/Croce Blu Società Coop. Sociale a r.l./Croce Medica Italiana/Cooperativa Florida Care (mandanti) per un importo pari ad € 7.913.343,14 Iva esente.

Per i lotti 1, 2, 3, 5 l'esecuzione da parte degli aggiudicatari è stata avviata il 1° febbraio 2024.

Relativamente al Lotto 4 l'esecuzione è stata avviata in data 16 febbraio 2024 in quanto era stato presentato ricorso al Tar Lazio RG n. 708/2024 da parte della seconda in graduatoria Heart Life Croce Amica S.r.l. con richiesta di sospensiva, che è stata rigettata con Ordinanza cautelare della Sezione Terza Quater n. 619 del 15 febbraio 2024. Il contratto alla data del 22 febbraio 2024 ancora non risultava stipulato stante la pendenza dell'appello sulla sospensiva presso il Consiglio di Stato, con udienza fissata per la discussione al 29 febbraio 2024. Il Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 971 del 1° marzo 2024 ha poi respinto l'appello. La discussione del merito dinanzi al Tar Lazio RG n. 708/2024 è avvenuta il 16 aprile 2024.

5. Gli ulteriori servizi affidati ai due RTI con mandataria Heart Life Croce Amica dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2024.

Nelle Deliberazioni che nel corso del tempo hanno disposto la prosecuzione del servizio, viene spesso fatto riferimento a conguagli e variazioni anche in aumento degli importi originariamente previsti.

L'Ares 118 nelle memorie ha dichiarato di aver complessivamente corrisposto ai due RTI, dal 1° dicembre 2018 al 30 settembre 2023, l'importo di € **178.590.631,65** comprensivo sia delle "proroghe" che delle "estensioni" del servizio affidato.

In particolare, l'Ares ha chiarito che nel mese di dicembre **2018** (1-31 dicembre 2018), ai sensi della Deliberazione 857/2018 e per le estensioni di cui alle deliberazioni n. 326/2016, 363/2016, 499/2016, 230/2017, 335/2019 per l'appalto in questione, l'Ares ha speso un totale di € **2.470.665,74**.

Nell'anno 2019, oltre gli affidamenti ai due RTI di cui alle Delibere n. 857/2018 e n. 401/2019, con Deliberazione n. 32/2019 l'Ares ha affidato in H. 24 il servizio di automedica della postazione di Rieti al RTI aggiudicatario del Lotto 1 della gara regionale.

Con Deliberazione 35/2019 l'Ares ha inoltre affidato al RTI aggiudicatario del Lotto 1 della gara regionale il servizio di automedica presso la postazione di Stimigliano, a seguito del recesso da parte di un'associazione di volontariato dalla convezione stipulata con gli enti del terzo settore a seguito di affidamento avvenuto con Deliberazione 376/dg del 24 maggio 2018.

Con Delibera n. 89/2019, al fine di fronteggiare la carenza di personale dipendente dell'Azienda nel periodo delle ferie estive, l'Ares ha implementato l'affidamento al RTI aggiudicatario del Lotto 1 della gara regionale con ulteriori mezzi e postazioni, e con Delibera n. 205/2019, a seguito delle criticità rappresentate dal Direttore della SUES Città Metropolitana, ha disposto la prosecuzione dell'affidamento di tali ulteriori postazioni fino al 31 dicembre 2019.

Dunque, per l'anno **2019**, l'Ares ha sostenuto una spesa totale di € **32.688.891,91**.

Nell'anno 2020, oltre agli affidamenti ai due RTI avvenute con Deliberazioni n. 158/2020 e n. 625/2020, con la Deliberazione n. 215/2020 l'Ares ha integrato l'affidamento avvenuto con Delibera n. 158/2020 con l'inserimento di n. 11 postazioni. Con Delibera n. 897/2020 l'Ares ha affidato al RTI aggiudicatario del Lotto 1 della gara i lotti andati deserti nella procedura di selezione degli Enti no profit di cui alla Deliberazione n. 745/2020, per 6 mesi.

Dunque, nell'anno **2020**, l'Ares ha sostenuto una spesa globale di € **35.952.283,69**.

Nell'anno 2021, l'Ares ha disposto gli affidamenti del servizio ai due RTI con Deliberazioni n. 61/2021, 280/2021 e 858/2021. L'Ares ha dichiarato che nel 2021 si è aggiunto l'aumento del costo orario dei



medici in periodo pandemico da Covid (raddoppio da € 20,00 ad € 40,00) che poi è stato applicato negli anni successivi quale variazione del costo medico, anche alla luce della nota di Regione Lazio, GR/39/06 del 2022.

Dunque, con Deliberazione n. 1122 del 20 dicembre 2022 l'Ares ha preso atto della variazione delle condizioni economiche contrattuali per il maggior costo orario dei medici in libera professione "ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016" riconoscendo ai due RTI ex Deliberazione n. 464/2015 le somme dovute per il suddetto incremento da giugno 2021 ad agosto 2022 pari ad € 3.525.804,20.

Nelle controdeduzioni rese l'Ares ha chiarito che tale decisione ha riverberato i suoi effetti anche rispetto a sette mesi dell'anno 2021, per un importo di € 1.645.375,29 e che l'Azienda, costretta ad avvalersi dell'operato dei medici, ha dovuto «passivamente subire» detto esponenziale aumento di costi riconosciuti dalla Regione Lazio a tutta tale categoria professionale.

Dunque, per l'anno **2021** la spesa da parte dell'Ares per la gestione del servizio ammontava ad € **35.418.258,31**, oltre il predetto aumento del costo orario medico che per un periodo di 6 mesi ha cubato un ulteriore esborso di € **1.645.375,29**.

Relativamente all'anno 2022, con le Deliberazioni l'Ares, su richiesta dei due RTI, ha riconosciuto, a saldo e conguaglio, la rivalutazione dei prezzi in base all'indice ISTAT, sulla base dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 8 comma 5 dei Contratti Rep. 3/2015 e 4/2015, per cui «i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni in aumento o in diminuzione in seguito alla pubblicazione degli indici Istat FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dall'aggiudicazione».

La rivalutazione ISTAT è stata riconosciuta per il periodo dicembre 2016-agosto 2022, per un valore totale di € 3.624.924,00 (Deliberazioni n. 932 del 13 ottobre 2022 e n. 1101 del 29 novembre 2022). La spesa complessiva per l'anno **2022**, dunque, ammonta ad € **30.938.855,28**, compresi gli aumenti per il maggior costo orario dei medici, oltre all'aggiornamento ISTAT nella misura cumulativa (anni dal 2016 al 2022) sopra indicata.

Per l'anno **2023**, fino al mese di settembre, in virtù delle proroghe disposte con Deliberazioni n. 105 del 3 febbraio 2023; n. 408 del 3 maggio 2023 e n. 960 dell'8 novembre 2023, la spesa è stata pari ad € **35.851.377,43**.

Per il mese di **gennaio 2024**, per l'ultima proroga avvenuta con Deliberazione n. 960/2023, la spesa è stata di € **2.917.120,64**.

6. Si riporta uno schema riassuntivo del costo sostenuto dall'Ares 118 per l'affidamento ai due RTI con mandataria Heart Life Croce Amica del servizio di soccorso in emergenza dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2024.

Anno	Valore affidamenti diretti/ estensioni/ proroghe
2018	€ 2.470.665,74
2019	€ 32.688.891,91
2020	€ 35.952.283,69
2021	€ 37.063.633,60
2022	€ 36.444.208,18
2023	€ 35.851.377,43
2024	€ 2.917.120,64
Totale	€ 183.388.181,19



Si riporta un ulteriore schema esplicativo relativo agli affidamenti effettuati dall'Ares 118 ai due RTI con mandataria capogruppo Heart Life Croce Amica nel periodo oggetto di istruttoria

Contratti 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2018	€ 63.876.456,546
Estensioni 2015/2018	€ 15.112.274,27
Proroghe 2018/2024 e affidamenti diretti	€ 183.388.181,19
Totale	€ 262.376.912,01
Di cui totale affidamenti diretti	€ 198.500.455,46

Diritto

1. Gestione del servizio di soccorso sanitario in emergenza in aera extra-ospedaliera dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2018, nella vigenza dei contratti Rep. n. 3/2015 e 4/2015.

1.1. Come riportato nella parte in fatto, a seguito della gara svolta dalla Regione Lazio, il 30 dicembre 2015 l'Ares 118 ha stipulato con i due RTI con mandataria Heart Life Croce Amica i contratti Rep. 3/2015 e 4/2015, con decorrenza 1° dicembre 2015 e scadenza 30 novembre 2018, per un importo complessivo triennale di € 63.876.456,546.

In base alla Deliberazione n. 857 del 30 novembre 2018 vi erano elementi che inducevano a ritenere come le prestazioni effettivamente affidate nel triennio avessero superato gli importi previsti nei due contratti.³

Nelle memorie l'Ares ha illustrato anno per anno i suddetti incrementi, producendo le relative Deliberazioni, giungendo a dichiarare, infine, che il valore delle prestazioni affidate ai due RTI, nel triennio 2016/2018, a causa dell'estensione del servizio a postazioni e automezzi non previsti nella gara regionale, ammonta a globali € 80.763.076,80, con un aumento di € 15.112.247,27 rispetto al valore contrattualizzato di € 63.876.456,546.

Nelle memorie l'Ares ha chiarito preliminarmente che le variazioni in aumento venute in rilievo non sono da imputarsi ad un aumento del prezzo delle prestazioni, bensì costituiscono esclusivamente la conseguenza di una "integrazione" dei servizi affidati per fronteggiare cause impreviste e imprevedibili in sede di indizione della gara. Pertanto, l'Ares non ha applicato varianti in aumento dei prezzi di aggiudicazione, in quanto la spesa complessiva è riconducibile esclusivamente ad "estensioni" del servizio ai medesimi patti e condizioni del contratto di appalto iniziale, intervenute per esigenze impreviste e imprevedibili.

L'Ares ha dichiarato che l'assetto organizzativo dell'appalto dal suo inizio a dicembre 2015 e nel corso degli anni, si è modificato notevolmente per le variazioni in aumento sia delle postazioni assegnate ai due RTI sia degli equipaggi e dei mezzi, con incremento sia delle ambulanze infermieristiche in h24 sia delle automediche.

³ Infatti nella suddetta Deliberazione si legge che «a seguito delle successive estensioni ed integrazioni di cui alle delibere n. 326/dg del 2016; 363/dg del 2016; 499/dg del 2016; 230/dg del 2017; 427/dg del 2018; 764/dg del 2018 e 706/dg del 2018 richieste via via dalla direzione sanitaria aziendale per assicurare lo continuità dei LEA sul territorio regionale nel corso della vigenza contrattuale, ha assunto nell'attuale assetto organizzativo agli stessi patti e condizioni della gara regionale, un valore complessivo su base annua di € 29.909.326,44 Iva esente. Lotto 1 € 16.796.306,44; Lotto 2 € 13.113.020,00».



1.2. Dunque, come confermato dall'Ares, nel periodo 2015-2018 l'Ares più volte ha "esteso" o "rimodulato" il servizio di soccorso sanitario in emergenza originariamente affidato ai due RTI con mandataria Heart Life Croce Amica sulla base dei Contratti Rep. 3 e 4 del 2015, alle stesse condizioni economiche e prestazionali dei contratti stessi. Le estensioni o rimodulazioni risultano motivate dalla necessità di coprire i nuovi fabbisogni venuti in rilievo via via rappresentati dalla Direzione Sanitaria, per garantire i livelli essenziali di assistenza ed assicurare la continuità assistenziale dell'attività in emergenza/urgenza. A ciò si è aggiunta la cronica carenza del personale medico ed infermieristico e la necessità di coprire il servizio nelle more dell'esito di una procedura selettiva *medio tempore* indetta tra gli Enti di volontariato (Deliberazione n. 451 del 10 luglio 2017).

Dall'esame delle Deliberazioni risulta che l'Ares ha operato l'ampliamento delle prestazioni affidate ai due RTI in alcuni casi con procedura negoziata senza bando, o per ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, o per estrema urgenza ex art. 63 comma 2 lett. c), o per gara deserta ex art. 63 comma 2 lett. a). I provvedimenti non risultano motivati in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi di tali eccezionali e residuali procedure, che, costituendo una deroga all'evidenza pubblica, comportano oneri motivazionali particolarmente stringenti.

Talvolta, i provvedimenti amministrativi adottati dall'Ares per affidare il servizio non enunciano i presupposti di diritto ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 (si parla esclusivamente di "affidamento" senza alcuna ulteriore specificazione). Vi sono poi alcune Deliberazioni con le quali a posteriori l'Ares riconosce una maggiore spesa rispetto a quella prevista nei provvedimenti di affidamento del servizio.

Ne consegue che, con i provvedimenti adottati nel periodo 2015/2018, l'Ares 118 ha affidato in forma diretta ai due RTI firmatari dei Contratti Rep. 3 e 4/2015, oltre ai servizi già contrattualizzati per un importo di € 63.876.456,546, ulteriori appalti di servizi per un valore complessivo di **€ 15.112.274,27** non previsti nei contratti originari ed in assenza di idonea motivazione, sottraendo quindi al confronto concorrenziale appalti di ingente valore e di importo ampiamente al di sopra delle soglie di rilevanza comunitaria.

Sotto tale profilo non appare rilevante, al fine di sostenere la correttezza dell'agire della stazione appaltante, la circostanza che i prezzi applicati alle "estensioni" siano i medesimi previsti dai contratti Rep. 3 e 4/2015, in quanto trattandosi di affidamenti autonomi, avrebbero astrattamente potuto comportare una specifica stima del costo dei servizi di volta in volta affidati.

Anzi, tenuto conto che con i due soggetti affidatari degli ulteriori servizi vi erano due contratti di appalto in vigore per il medesimo oggetto, non risulta valutata la sussistenza dei presupposti per l'introduzione, al medesimo prezzo, delle varianti previste dall'art. 311 del dpr. 207/2010 (applicabile *ratione temporis*, posto che i contratti erano disciplinati dal d.lgs. 163/2006).

Appare inoltre sintomatico che tutti i provvedimenti di estensione del servizio motivano l'affidamento ai due RTI Heart Life (a seconda del Lotto territoriale che di volta in volta occorre coprire) richiamando l'aggiudicazione della gara regionale, come se questa avesse avuto ad oggetto tutte le esigenze di copertura del servizio da parte dell'Ares tra il 2015 e il 2018, senza limiti di oggetto e di importo.

Il fatto che le estensioni del servizio siano state motivate dall'insorgere nel corso del tempo di nuove esigenze rispetto a quelle originariamente programmate e concretizzate nei contratti stipulati nel 2015, non giustifica il ricorso all'affidamento diretto, in quanto si ritiene che l'Ares avrebbe potuto quantomeno consultare altri operatori economici, anche in considerazione del fatto che era stato istituito un Albo Fornitori.



Alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene che i reiterati affidamenti diretti di ulteriori prestazioni ai due RTI firmatari dei contratti stipulati nel 2015, per oltre 15 milioni di euro, siano avvenuti in violazione dei principi enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 in base ai quali l'affidamento degli appalti di servizi deve svolgersi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

2. Le determinazioni assunte dall'Ares 118 per lo svolgimento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio di soccorso sanitario in emergenza dopo la scadenza dei contratti 3/2015 e 4/2015.

2.2. L'iniziale delega alla Regione Lazio.

2.2.1. Nelle memorie l'Ares 118 ha chiarito le circostanze che si sono verificate sia nell'anno precedente alla scadenza dei contratti di appalto (30 ottobre 2018), sia negli anni successivi, fino a quando l'Ares si è determinata ad indire in autonomia la prima "gara ponte" con Deliberazione n. 280 del 31 marzo 2021.

In estrema sintesi, l'Ares, con nota del 3 aprile 2017, ha comunicato alla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di valore stimato superiore a un milione di euro, nell'ambito della quale era pure previsto il servizio di soccorso in emergenza in area extra-ospedaliera. Con il DCA n. 246 del 18 giugno 2018 la Regione ha previsto che per l'acquisizione del servizio sanitario in area extra-ospedaliera l'Ares 118 procedesse in autonomia.

Con la Deliberazione n. 790 del 16 novembre 2018 l'Ares ha, comunque, conferito alla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, in qualità di Soggetto aggregatore, la delega per lo svolgimento in nome e per conto dell'Ares 118 di tutte le operazioni e procedure necessarie alla scelta del contraente per l'approvvigionamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera.

Con DCA n. 255 del 4 luglio 2019 la Regione, approvando la pianificazione biennale 2019-2020 degli acquisti in materia sanitaria, ha previsto il servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera tra le gare centralizzate (Allegato 2 al DCA), inserendolo tra le iniziative in programmazione per l'anno 2019 (marzo 2019) prevedendo una durata dell'appalto di 12 mesi ed un importo complessivo a base d'asta di € 36.000.000,00.

Tuttavia, la regione non ha più indetto la procedura per l'Ares 118, tant'è che quest'ultima, a marzo 2018, ha indetto autonomamente la prima "gara ponte".

2.2.2. Risultano poco chiare le motivazioni per cui l'Ares, a fronte delle indicazioni della Regione di svolgere la gara in autonomia, abbia comunque deciso di conferire delega alla Regione Lazio. Nelle memorie l'Ares ha dichiarato che ciò è avvenuto «*a seguito delle interlocuzioni per le vie brevi con la Regione Lazio*» e nella delega allegata alla Delibera n. 790/2018 viene fatto solo un generico riferimento all'art. 1 comma 68 lett. c) della Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2008⁴ ed al DCA n.

⁴ Secondo cui «*le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del servizio sanitario regionale delegano alla centrale acquisti regionale gli acquisti centralizzati per specifiche categorie di beni e servizi, quali farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici e altri beni e servizi individuati con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario*».



212 del 13 giugno 2016, che ha fornito uno schema di delega per lo svolgimento delle gare centralizzate da espletare a tutto il 2017.

Parimenti dall'istruttoria effettuata non sono emersi elementi per individuare le ragioni per le quali la Regione non abbia più indetto la gara, anche se si può ipotizzare che tale scelta sia in qualche modo correlabile alle valutazioni effettuate dalla Regione in merito al processo di re-internalizzazione del servizio presso l'Ares, avviato con DCA 469 del 14 novembre 2019.

Né sono emerse chiaramente le circostanze per le quali l'Ares 118 abbia atteso fino al 31 marzo 2021 per decidere di indire la prima autonoma "gara ponte".

Nelle memorie l'Ares ha fatto un generico riferimento alla necessità di superare il periodo di emergenza collegato alla pandemia ed ha affermato che le sarebbe stato impedito per legge lo svolgimento autonomo della gara, stante la previsione dell'art. 1 comma 548 della legge 208/2015, per cui gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014, conv. dalla legge 89/2014, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip, oppure dei Soggetti Aggregatori.

Non si può condividere tale posizione espressa dall'Amministrazione in quanto il soccorso sanitario in area extra ospedaliera non rientra nelle categorie merceologiche individuate dal DPCM dell'11 luglio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89.

2.3. L'indizione da parte dell'Ares 118 delle autonome "gare ponte".

2.3.1. L'Ares ha motivato l'indizione delle "gare ponte" riservate agli operatori economici già iscritti nell'Elenco A dell'Albo Fornitori, con la prevista internalizzazione del servizio.

Nel corso dell'istruttoria Ares ha infatti dichiarato che, medio tempore, la Regione Lazio si era determinata a voler ridurre il ricorso all'esternalizzazione delle attività di soccorso, con il parallelo potenziamento delle risorse umane e degli automezzi necessari all'esecuzione dei soccorsi primari e secondari da parte dell'Ares 118. Con Decreto del Commissario ad Acta U00469 del 14 novembre 2019 la Regione ha adottato il "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario Regionale" definendo il cronoprogramma del percorso di internalizzazione, articolato su base triennale, ovvero l'acquisto e l'utilizzo di 38 mezzi nel 2020, 39 mezzi nel 2021 e 40 mezzi nel 2022. Con i successivi DCA n. 18 del 20 gennaio 2020 e n. 81 del 25 giugno 2020 tale indicazione è stata confermata, ma successivamente con Determinazione G01328 del 2 febbraio 2022 la Regione ha modificato il cronoprogramma posticipando l'attuazione della seconda annualità al 2022 e la terza al 2023.

In base a quanto riferito dall'Ares, in estrema sintesi, la Regione non avrebbe assegnato le risorse necessarie a procedere con l'attuazione della prima annualità e delle successive con tempistiche coerenti a quelle definite nel cronoprogramma progettuale ed a questo si sarebbero aggiunte problematiche relative all'assunzione del personale ed all'individuazione delle postazioni per lo stazionamento dei mezzi di soccorso in attesa di chiamata. Per l'Ares è stato possibile acquistare e gestire solamente 21 dei 33 mezzi previsti nella prima fase di internalizzazione.

Da qui la determinazione dell'Ares ad indire le cd. "gare ponte" riservate all'Elenco A dell'Albo Fornitori, a partire dalla Deliberazione n. 280 del 31 marzo 2021, a cui si sono affiancate una serie di "procedure negoziate senza bando per estrema urgenza" affidate sempre ai due RTI con capogruppo Heart Life Croce Amica, al fine di garantire la prosecuzione del servizio.



Le "gare ponte" indette dall'Ares a partire dal 31 marzo 2021 (Deliberazione n. 280/2021) non hanno tuttavia avuto esito positivo, se non l'ultima, indetta con Deliberazione n. 350 del 4 aprile 2023 ed aggiudicata con Deliberazione n. 1105 del 13 dicembre 2023, a seguito della quale nel mese di febbraio 2014 è stata avviata l'esecuzione del servizio.

In particolare:

- la gara indetta con Deliberazione n. 280 del 31 marzo 2021 è andata deserta, come attestato dalla Deliberazione 95 del 28 gennaio 2022;
- la gara indetta con Deliberazione n. 458 del 4 maggio 2022 è rimasta senza esito, in quanto i lotti 1 e 5 sono stati dichiarati deserti con Deliberazione 790 dell'8 agosto 2022 e per gli altri lotti (3 e 4) l'Ares ha preso atto che i candidati sono stati esclusi per carenza dei requisiti;
- la gara indetta con Deliberazione n. 48 del 19 gennaio 2023 è stata annullata con Deliberazione n. 87 del 27 gennaio 2023 per "*errori materiali sia nella trascrizione corretta dell'importo a base d'asta che nell'assemblaggio dei documenti allegati*";
- anche la gara indetta con Deliberazione n. 87 del 27 gennaio 2023 è stata annullata con Deliberazione n. 247 del 13 marzo 2023, in quanto il valore a base d'asta non risultava calcolato in modo certo. È stato inoltre sostituito il RUP ed il nuovo RUP è stato incaricato di elaborare con immediatezza il valore da porre a base d'asta (cosa che ha effettuato con relazione del 20 marzo 2023, aggiornando anche gli atti di gara, da qui l'indizione dell'ultima gara ponte con successiva Deliberazione n. 350 del 4 aprile 2023).

Il "fallimento" delle cd. gare ponte ha comportato che l'Ares, dovendo garantire la prosecuzione del servizio, ha posto in essere una serie reiterata di affidamenti diretti ai due RTI a suo tempo aggiudicatari della gara della Regione Lazio del 2014, firmatari dei contratti Rep. 3/2015 e 4/2015.

2.3.2 Nelle controdeduzioni l'Ares ha evidenziato che la conclusione delle gare ponte è stata rallentata dalla proposizione di diversi ricorsi giudiziari, indicando: ricorso RG 5040/21 proposto al Tar Lazio da Heart Life; ricorso in appello RG 10434/2021 proposto al Consiglio di Stato da Heart Life; ricorso RG 12993/21 proposto al Tar Lazio da Heart Life; ricorso RG 15534/22 proposto al Tar Lazio da Heart Life; ricorso RG 15535/22 proposto al TAR Lazio da Heart Life; ricorso RG 15638/22 proposto al Tar Lazio da Croce Bianca S.r.l.; ricorso RG 7819/23 proposto al Tar Lazio da Bourelly Healt Service.

L'Ares ha inoltre evidenziato di aver attraversato un momento di particolare criticità anche rispetto alla propria organizzazione interna, in quanto oltre alla carenza di personale dedicato alla struttura deputata agli acquisti, che si compone soltanto di un Dirigente e due collaboratori amministrativi con l'incarico di RUP per tutte le gare svolte in Azienda, nell'anno 2020 è stato posto in quiescenza il Direttore della UOC Acquisizione e gestione beni e servizi, la quale è rimasta in servizio fino al 30 settembre 2021 solo per l'ultimazione di procedimenti amministrativi non conclusi. La Regione Lazio, nonostante le richieste formulate dall'Ares, non avrebbe autorizzato lo svolgimento un concorso pubblico per assumere tale strategica figura fino al mese di dicembre 2023. Ciò avrebbe determinato dal settembre 2021 alla data odierna, oltre alla già lamentata carenza organica, la sostituzione del Direttore della UOC gestione Beni e Servizi con altro, ad interim, Dirigente Amministrativo, titolare di diversa struttura Aziendale (UOC Contabilità e Bilancio), impegnato ed assorbito in diverse altre attività.



2.3.3. In merito a quanto sopra si osserva che i ricorsi giurisdizionali citati dall'Ares non hanno comportato, da parte del Giudice amministrativo, l'emanazione di provvedimenti cautelari che avrebbero legittimato la sospensione delle procedure (le istanze di sospensiva proposte nei ricorsi risultano infatti respinte). Solo nel ricorso RG 7819/2023 relativo all'ultima gara ponte, indetta con Delibera n. 350 del 4 aprile 2023, risulta emanato un decreto monocratico (n. 2568 del 20 maggio 2023) con cui è stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati; tuttavia, con ordinanza collegiale n. 2774 del 1° giugno 2023, è stata respinta l'istanza cautelare (il contenzioso si è concluso con sentenza n. 3994 del 29 febbraio 2024 che ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia).

Pur prendendo atto delle problematiche organizzative interne rappresentate dall'Ares, si deve comunque evidenziare come queste non possano costituire una valida giustificazione del fatto che l'Ares non sia riuscita a portare a termine una gara nell'arco di oltre due anni e mezzo, anche perché la continua riedizione delle procedure ha comportato la parallela reiterazione di affidamenti diretti nei confronti degli originari affidatari dell'appalto, al fine di garantire la continuità del servizio di soccorso sanitario in emergenza.

Vi sono inoltre elementi che inducono a ritenere che le problematiche dell'Ares non si siano limitate alla fase di affidamento, ma anche a quella dei controlli in corso di esecuzione, in quanto in una nota del 24 febbraio 2023, allegata alla Deliberazione n. 247 del 13 marzo 2023, il Direttore Amministrativo della Asl Roma 2⁵, dopo aver riepilogato i compiti e le responsabilità del Direttore dell'esecuzione sulla base delle Linee Guida Anac n. 3 e dell'art. 26 del DM n. 49/2018, scrivendo al Direttore amministrativo e per conoscenza al Direttore ad interim dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Ares, afferma che « *i DEC individuati, e per i quali con ogni probabilità è mancata anche una formazione specifica, si limitano a segnalare - per mero formalismo - eventuali disservizi e inadempimenti contrattuali, senza avere però la reale gestione del servizio, privando la UOC AGBS del necessario supporto nell'attività di propria competenza. Tale parziale capacità di gestione dell'intero processo di acquisizione implica poi una scarsa attività di pianificazione, costringendo l'Azienda a porre in essere soluzioni emergenziali per garantire la continuità del servizio, a scapito dell'efficienza dell'azione amministrativa*».

Tant'è che con la Deliberazione n. 247/2023 l'Ares ha sostituito il RUP ed ha individuato «*la formazione quale elemento strategico per l'adeguata esecuzione del ruolo dei DEC del servizio in questione*».

3. Gestione del servizio di soccorso sanitario in emergenza in aera extra-ospedaliera dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2024, dopo la scadenza dei contratti Rep. 3 e 4/2015.

3.1. L'Ares 118, dopo la scadenza, il 30 novembre 2018, dei contratti stipulati con i due RTI con mandataria la Heart Life Croce Amica, ha gestito il soccorso sanitario di emergenza fino al 31 gennaio 2024, quindi per oltre cinque anni, tramite affidamenti diretti delle prestazioni previste nei contratti Rep. 3 e 4/2015, ai due medesimi RTI, dapprima tramite "*somma urgenza ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016*", poi attraverso dei veri e propri atti di "proroga".

A questi si sono affiancati una serie di provvedimenti con i quali nel corso del tempo l'Ares ha affidato ai medesimi RTI ulteriori servizi, relativi a nuovi mezzi e/o postazioni (la maggior parte dei casi al RTI affidatario del Lotto 1 della gara regionale), che non recano per lo più riferimenti normativi, facendo riferimento pressoché esclusivo a ragioni di "urgenza".

⁵ In qualità di consulente nominato con Deliberazione n. 965/2022
19 | AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE



Vi sono poi provvedimenti che ratificano ex post maggiori spese precedentemente sostenute.

Tutti i provvedimenti sono stati adottati per la necessità di non interrompere l'erogazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza, per assicurare la continuità dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Per quanto riguarda i provvedimenti con i quali l'Ares ha affidato il servizio contrattualizzato nel 2015 ai medesimi RTI per oltre 5 anni, si ritiene che gli stessi debbano essere valutati in modo complessivo, individuando gli effetti concretamente prodotti, in quanto in base al principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti giuridici la qualificazione dell'atto amministrativo deve essere operata sulla base del suo effettivo contenuto e degli effetti concretamente prodotti, e non anche del *nomen juris* assegnatogli dall'Autorità emanante (Consiglio di Stato, IV, 16 maggio 2023 n. 4749). Dunque, in coerenza con tale criterio interpretativo, si ritiene che i provvedimenti adottati dall'Ares abbiano concretizzato una proroga dei contratti già scaduti il 30 novembre 2018, con conseguente affidamento diretto del servizio ai due RTI aggiudicatari della gara regionale.

Depongono in tal senso anche le memorie presentate dall'Ares, che espressamente fanno ripetuto riferimento alle "proroghe" disposte nel corso del tempo, nonché il tenore dei provvedimenti con i quali, a partire dal mese di ottobre 2022, l'Ares ha affidato il servizio ai due RTI, che vengono espressamente qualificate come "proroghe" (Deliberazioni n. 1011/2022, 105/2023, 408/2023, 960/2023).

A ciò si aggiunga che l'utilizzo della procedura negoziata senza bando non consente l'affidamento diretto, come è avvenuto nel caso di specie, in quanto è necessario effettuare un preliminare confronto competitivo tra gli operatori economici individuati secondo il procedimento disciplinato dal comma 6 dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016. Peraltro, l'Ares dispone dell'Albo Fornitori al quale sono iscritti una pluralità di operatori economici qualificati e autorizzati al trasporto infermi per attività di soccorso, tuttavia nelle Determinazioni adottate l'Ares non fa alcun riferimento alla consultazione di altri operatori economici diversi dai due RTI aggiudicatari della gara della Regione Lazio e firmatari dei contratti del 2015, né all'impossibilità di individuare sul mercato altri soggetti in grado di offrire il servizio. Non risulta, inoltre, motivata la sussistenza dell' "urgenza qualificata", caratterizzata cioè da elementi che non la rendono compatibile con i tempi imposti dalle ordinarie procedure e derivante da eventi eccezionali e contingenti.

Va inoltre considerato che seppure formalmente si sia trattato di distinte procedure negoziate senza bando, non risultano redatti appositi capitolati per ciascuna procedura, né lettere di invito, essendo stati tali affidamenti preceduti da note di contrattazione individuale con i due RTI. Nelle relative Deliberazioni vi sono, inoltre, plurimi riferimenti alle condizioni di aggiudicazione, nel 2015, dell'originaria gara regionale, della quale viene anche riproposta la suddivisione in lotti.

A ciò si aggiunga che l'Ares, con le due Deliberazioni adottate a ottobre e novembre 2022, ha riconosciuto ai due RTI l'adeguamento dei prezzi all'indice ISTAT sulla base dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006 e dell'art 8 comma 5 dei Contratti Rep. 3/2015 e 4/2015, per il periodo dicembre 2016-agosto 2022, "a saldo e stralcio" per un valore totale di € 3.624.924,00 (Deliberazioni n. 932/2022 e n. 1101/2022).

Oltre all'anomalia di aver applicato la rivalutazione a contratti già scaduti nel 2018, tale circostanza appare comprovare che per l'Ares i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 erano in realtà finalizzati a prorogare i contratti stipulati nel 2015.

Risulta anomalo anche il riconoscimento del maggior costo orario dei medici in libera professione avvenuto con Deliberazione n. 1122 del 20 dicembre 2022, per il periodo giugno 2021/agosto 2022 pari ad € 3.525.804,20, in quanto la corresponsione delle maggiori somme viene giustificata in base



all' 106 comma 1 lett. c) del d. lgs 50/2016, che disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia. A tale data, tuttavia, i due contratti erano già scaduti.

Ulteriormente, si rileva inoltre che i due RTI sono stati costituiti per partecipare alla gara indetta dalla Regione Lazio nel 2014, dunque appare singolare che possano essere stati affidatari di ulteriori distinte procedure negoziate, a meno che le procedure negoziate non si considerino quali proroghe dell'originario affidamento.

3.2. Relativamente alle proroghe reiteratamente disposte dall'Ares occorre premettere che i contratti Rep. 3/2015 e 4/2015, scaduti a novembre 2018, ammettevano all'art. 3 la facoltà, da parte dell'Ares, di «*prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.*»

La proroga "tecnica" prevista nei contratti, tuttavia, non può valere a giustificare *sine die* ulteriori reiterati affidamenti ai medesimi RTI.

Nel nostro ordinamento vige infatti il principio del divieto proroga dei contratti di appalto scaduti, sancito dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62 che «*ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento; il predetto divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE (che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici)*» (Tar Campania, Napoli, V, 2.4. 2020, n. 1312).

La proroga si traduce infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e riprodotti dall'art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016, che ha recepito le direttive comunitarie in materia. La proroga può essere infatti concessa esclusivamente al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della nuova procedura di aggiudicazione e deve essere fondata su oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante (cfr. *ex multis* Delibere Anac n. 304 del 1.4.2020; n. 576 e 591 del 28.7.2021).

La giurisprudenza formatasi in materia ha inoltre evidenziato che le proroghe dei contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab origine e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scade e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un affidamento diretto senza gara. A fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, vi è una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all'opzione di proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale incorso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. In materia di proroga tecnica vi è un orientamento restrittivo sia della giurisprudenza che dell'Autorità, in base al quale il ricorso a tale istituto è ammesso solo in via del tutto eccezionale, nel rispetto di una serie di limiti e delle condizioni, *in primis* che la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente con le ordinarie procedure, derivi da ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, che non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario (cfr. *ex multis* Delibere Anac n. 576 e 591 del 28 luglio 2021; Parere Funz. Cons. 30/2023 - Consiglio di Stato, Sez. V, 12 settembre 2023 n. 8292; Consiglio di Stato sez. V, 18 ottobre 2021, n. 6955).

3.3. Si ritiene che debbano essere valutati complessivamente anche i provvedimenti con i quali nel corso del tempo l'Ares ha esteso l'affidamento ai due RTI ulteriori prestazioni (mezzi/postazioni) non



facenti parti dell'oggetto della gara della Regione Lazio e dei contratti stipulati nel 2015, che si sono affiancati alle già menzionate proroghe disposte tramite procedura negoziata senza bando.

Taluni dei provvedimenti di estensione del servizio recano il riferimento all'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, altri non risultano motivati in ordine alle specifiche ragioni giuridiche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, in quanto o si limitano ad effettuare un generico riferimento nel preambolo al d.lgs. 50/2016, o non recano riferimenti normativi alle disposizioni della contrattualistica pubblica. Si fa per lo più riferimento ad "affidamento per ragioni di urgenza" ed alla necessità di mantenere i livelli essenziali di emergenza urgenza senza soluzione di continuità nello svolgimento del servizio di soccorso, senza offrire ulteriori specificazioni. Vi sono poi provvedimenti che ratificano ex post maggiori spese precedentemente sostenute.

Per tali provvedimenti valgono le considerazioni già espresse in ordine ai provvedimenti di estensione del servizio nel periodo di vigenza dei contratti del 2015.

4. Valutazioni complessive riferite agli affidamenti successivi alla scadenza dei contratti (periodo 2018-2024).

In base alle risultanze istruttorie risulta quindi che l'Ares, sia per mezzo dei provvedimenti che hanno prorogato l'affidamento ai due RTI aggiudicatari della gara regionale delle prestazioni previste dai contratti stipulati nel 2015, sia per mezzo dei provvedimenti che hanno esteso il servizio ad altre prestazioni, ha posto in essere una fattispecie di affidamento diretto di appalti di servizi, in maniera reiterata per oltre cinque anni, per un valore di oltre 180 milioni di euro.

Gli affidamenti diretti disposti in maniera reiterata dall'Amministrazione risultano ascrivibili a diverse concause, individuabili nelle inefficienze nella programmazione degli acquisti, nelle carenze di coordinamento tra l'Ares e la Regione Lazio, nonché in carenze organizzative e strutturali dell'Ares stessa nella gestione delle procedure di gara.

Fermo restando che le scelte relative alla internalizzazione o meno del servizio ed ai relativi finanziamenti spettano alla Regione stessa, dal momento in cui l'Ares ha deciso di gestire in autonomia le procedure volte all'affidamento del servizio tramite le "gare ponte" le risultanze istruttorie inducono a ritenere che vi sia stata una carenza organizzativa e strutturale dell'Ares nella gestione delle procedure di affidamento, come peraltro in parte riconosciuto dalla stessa Ares, nonché una serie di inefficienze e carenze nella predisposizione dei documenti di gara.

Basti osservare che dal mese di novembre 2018 (scadenza dei contratti stipulati nel 2015) si è dovuto attendere fino al mese di febbraio 2024 prima che l'esecuzione del servizio fosse affidata a operatori economici selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica e ciò non risulta in linea con i principi di efficacia e tempestività enunciati dall'art. 2 del d.lgs. 163/2006 poi riprodotti dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, nonché con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Le proroghe disposte in maniera reiterata, unitamente alla molteplicità degli affidamenti "collaterali" in aggiunta a quelli disposti in proroga, lascia inoltre ipotizzare che vi sia stata, a monte, anche una carenza di programmazione degli acquisti da parte dell'Ares, che non appare aver effettuato una congrua e pertinente valutazione in merito al mutamento dei fabbisogni dell'ente.

Si ritiene che la necessità di garantire l'esecuzione del servizio di soccorso sanitario in emergenza non possa giustificare il ricorso reiterato a proroghe ed affidamenti diretti ai medesimi operatori economici, anzi proprio per tale motivo si ritiene vi fosse l'esigenza di predisporre un'accurata programmazione, sia da parte dell'Ares che della Regione Lazio, compatibilmente con le decisioni assunte in merito all'internalizzazione del servizio, che comunque risultano poco chiare e non sembrano aver agevolato sotto tale profilo l'attività dell'Ares.



Nondimeno va ricordato che in assenza di una corretta programmazione la proroga abbandona e tradisce la sua unica funzione di strumento di transizione per il tempo strettamente necessario a espletare la nuova procedura, divenendo un ammortizzatore pluriennale di inefficienze di programmazione (Atto del Presidente Anac prot. 63289 del 20 luglio 2022).

Conclusivamente, gli affidamenti diretti ai medesimi operatori economici, reiterati nel tempo, non risultano dovuti a circostanze oggettive e insuperabili, ma a cause addebitabili all'Ares 118, che ha affidato in assenza di evidenza pubblica appalti di servizi per oltre 180 milioni di euro, con violazione dei principi comunitari recepiti dall'art. 30 del d.lgs.50/2016 (già art. 2 del d.lgs. 163/2006) e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione.

5. Controlli sul possesso dei requisiti degli affidatari del servizio.

Un ulteriore profilo di criticità appare emergere in ordine ai controlli sul possesso dei requisiti degli operatori economici affidatari, in quanto nelle Deliberazioni adottate nel corso del tempo dall'Ares per prorogare/ampliare gli affidamenti del servizio, non viene fatto alcun cenno ai controlli effettuati sui requisiti generali e speciali dei componenti dei due RTI affidatari.

L'Ares nelle controdeduzioni ha rappresentato che le verifiche tempestive sui requisiti degli operatori economici sono rimaste precluse dalla «*cronica e grave carenza di risorse umane*» della struttura Aziendale competente per materia e che al fine colmare «*l'impossibilità oggettiva*» di effettuare puntuali controlli e di supportare la carenza cronica di organico della suddetta struttura Aziendale, l'Ares ha stipulato con la ASL Roma 2 due convenzioni per coadiuvare la struttura nelle gare pubbliche oltre che a verificare, tra l'altro, a tappeto, i requisiti in capo a tutti i soggetti appaltanti (Delibere n. 965/2022 e n.536/2023). Pertanto, l'Ares ha evidenziato che le rappresentate criticità dovrebbero in tal senso trovare definitivo epilogo.

L'Ares ha comunque affermato che i componenti dei due RTI hanno, sempre, sino ad oggi, posseduto i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, allegando la documentazione a comprova relativa a Heart Life Croce Amica, Croce Medica Italiana, Cooperativa San Paolo della Croce e Cooperativa Croce Blu, che tuttavia risulta acquisita dall'Ares solo a seguito dell'attivazione del procedimento dell'Autorità.

6. Modifiche soggettive dei RTI affidatari del servizio.

Nella comunicazione di avvio dell'istruttoria sono stati chiesti chiarimenti anche in ordine alle modifiche soggettive dei due RTI intervenute nel corso del tempo.

Risultava infatti in primo luogo che per quanto riguarda il RTI affidatario del Lotto 1, Formia Soccorso S.r.l. aveva ceduto il ramo di azienda a Heart Life Croce Amica con presa d'atto dell'Ares con Deliberazione 720 del 18 settembre 2020.

Risultava, inoltre, che il 15 dicembre 2020 l'Ares aveva "preso atto" dell'"estromissione" della Croce Bianca dal RTI affidatario del Lotto 2 e del subentro da parte della mandataria capogruppo Heart Life Croce Amica S.r.l. Tuttavia, in alcune Determine di affidamento successive, per il Lotto 2, si faceva ancora riferimento alla Croce Bianca, oppure in altre Determinazioni per entrambi i lotti si faceva riferimento ai "RTI nell'attuale composizione".

L'Ares ha evidenziato che nei RTI affidatari della gara Regionale del 2015 vi è stata un'unica modifica soggettiva, quella relativa al subentro della Heart Life alla Croce Bianca S.r.l., allegando una sentenza del Tribunale di Roma del 26 aprile 2021 che avrebbe dichiarato la correttezza e legittimità dell'estromissione dal RTI della Croce Bianca.



In proposito ci si limita ad osservare che la sentenza del Tribunale di Roma rigetta la domanda cautelare della Croce Bianca di essere riammessa nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato tra la Ares 118 ed il RTI Heart Life perché «*il contratto di appalto, alla esecuzione del quale la ricorrente chiede di essere riammessa, risulta scaduto sin dal 30.11.2018 e risulta, altresì, scaduta anche l'ultima proroga concessa in via d'urgenza sino al 31.3.2021*».

7. La limitazione della partecipazione alle “gare ponte” ai solo iscritti nell'Elenco A dell'Albo Fornitori dell'Ares 118.

7.1. Per quanto riguarda il profilo originariamente segnalato dall'esponente, l'Ares 118 ha chiarito che l'Albo Fornitori è aperto a tutti gli operatori in possesso dei requisiti tecnici previsti nella delibera 52/2014 ed è periodicamente aggiornato, al fine di poter disporre di enti opportunamente qualificati e autorizzati al trasporto infermi per attività di soccorso, sulla base dei requisiti richiesti dall'Azienda oltre a quelli autorizzativi.

L'Albo Fornitori rappresenta quindi un elenco di soggetti qualificati, sulla base di requisiti tecnici specifici, ulteriori rispetto a quelli autorizzativi, disponibili a collaborare con Ares 118 sia per l'attività ordinaria che per quella “a chiamata” con i quali l'Azienda può instaurare, sulla base delle esigenze di copertura del territorio e con percorsi ottimizzati, attività di collaborazione.

Circa le modalità di iscrizione all'Albo, l'Ares 118 ha chiarito che gli enti interessati ad essere inseriti nell'Albo per l'attività di soccorso ordinaria (attraverso procedure di selezione o gare) o a chiamata (per necessità estemporanee), inviano alla Direzione generale di Ares 118 la domanda di inserimento nell'Albo (sulla base di specifica modulistica messa a disposizione, differente per le associazioni di volontariato e per gli enti commerciali) indicando i propri dati identificativi, auto-dichiarando il possesso di tutta una serie di requisiti specifici relativi all'operatore e indicando i mezzi offerti, con allegata carta di circolazione e le province della Regione Lazio in cui intendono operare. Gli operatori si impegnano al rispetto dei requisiti richiesti per la formazione degli equipaggi ed alla dotazione dei presidi sanitari indicati da Ares 118 e necessari per svolgere l'attività di soccorso sanitario in emergenza. A fronte della documentazione presentata, l'Ares 118 effettua un'istruttoria finalizzata alla verifica della correttezza delle informazioni fornite relativamente all'operatore (ad esempio, autorizzazione regionale, legale rappresentante, medico responsabile, iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato per le associazioni e gli enti del terzo settore ecc.) ed ai mezzi presentati (immatricolazione, vetustà inferiore ai cinque anni, presenza degli stessi nella determina autorizzativa ecc.).

Gli operatori ed i mezzi che rispondono alle caratteristiche richieste vengono inseriti nell'Albo Fornitori, periodicamente aggiornato, sia sulla base delle richieste pervenute che sulla base della decadenza di specifici requisiti per gli enti già presenti (vetustà del mezzo, revoca dell'autorizzazione ecc.).

L'Ares ha chiarito che l'iscrizione all'Albo Fornitori non è in alcun modo preclusa a soggetti autorizzati al trasporto infermi in regioni diverse dalla Regione Lazio. Infatti, l'ente in possesso di autorizzazione al trasporto infermi in altra regione che intenda iscriversi all'Albo fornitori di Ares 118 può presentare, in sede di richiesta di iscrizione, autocertificazione del possesso dei requisiti autorizzativi, strutturali, tecnologici e organizzativi, di cui alla Legge Regione Lazio n. 49/1989 e fornire, prima della messa in servizio nel territorio regionale, l'attestazione di equipollenza da parte della Asl del Lazio competente per territorio.



Le Deliberazioni di aggiornamento dell'Albo Fornitori sono pubblicate sul sito aziendale e nell'Albo pretorio (la prima è la n. 343 del 27 novembre 2014, l'ultima risulta essere la n. 327 del 19 aprile 2024 con il trentanovesimo aggiornamento).

7.2. Al riguardo nella comunicazione di avvio dell'istruttoria era stato osservato come il sistema utilizzato dall'Ares 118 non apparisse pienamente in linea con i principi sottesi agli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla contrattualistica pubblica, che derivano dalla necessità di rispondere al principio comunitario di garanzia della massima trasparenza, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile di operatori economici alle procedure di gara ad evidenza pubblica. Infatti, il bando permanente per l'aggiornamento dell'Albo Fornitori viene pubblicato esclusivamente sul sito dell'Ares, per cui, astrattamente, un operatore economico dell'unione europea che venisse a conoscenza delle procedure indette dall'Ares 118 tramite la pubblicazione nella GUUE del relativo avviso, si troverebbe nell'impossibilità di partecipare, qualora non fosse già iscritto nell'Albo Fornitori dell'Ares 118.

Ciò comporta il mancato adeguato rispetto dei principi comunitari di pubblicità, libera concorrenza e massima partecipazione, recepiti dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

7.3. Nelle memorie del 22 febbraio 2024 l'Ares ha ribadito che in base alle disposizioni della Regione Lazio occorre una previa autorizzazione della Regione stessa per l'accesso, da parte dei privati, al servizio di trasporto infermi. Per tale ragione, allora, Ares 118 ha previsto, ai sensi della Deliberazione n. 52/2014, l'accesso al proprio albo esclusivamente ai fornitori già autorizzati dalla Regione Lazio. Comunque, a seguito ai rilievi critici formulati dall'Anac l'Ares ha disposto un aggiornamento delle modalità di pubblicità del bando permanente per l'accesso all'Albo Fornitori. Infatti, con Deliberazione n. 1124 del 19 dicembre 2023 l'Azienda ha nominato una commissione per l'aggiornamento dei contenuti della Deliberazione n. 52/2014 con l'obiettivo di addivenire ad una pubblicazione trimestrale dell'Albo sulla GUUE, con esplicitazione della necessità della previa autorizzazione regionale per l'inserimento nell'albo stesso e per la successiva partecipazione alle gare Ares che ne richiedono l'iscrizione.

Si prende atto dell'iniziativa dell'Ares volta a garantire una maggiore pubblicità e trasparenza alle procedure di gara.

In base alle risultanze istruttorie e per quanto innanzi considerato, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 12 giugno 2024

DELIBERA

- la gestione, da parte dell'Ares 118, del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera, presenta numerosi profili di anomalia e criticità;
- dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2018, nella vigenza dei contratti stipulati il 30 dicembre 2015 con il RTI Heart Life Croce Amica S.r.l./Formia Soccorso/Croce Medica Italiana/Croce Blu Coop. Soc. a r.l./San Paolo della Croce Coop. Soc. ed il RTI Heart Life Croce Amica/Croce Bianca/San Paolo della Croce Coop. Soc./Formia Soccorso, l'Ares 118 ha affidato ai due medesimi RTI, in forma diretta, in assenza di congrua motivazione, ulteriori appalti di servizi per un importo complessivo di € 15.112.274,27;



- dopo la scadenza dei contratti, dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2024, l'Ares 118 ha affidato ai due medesimi suddetti RTI in forma diretta, attraverso reiterati affidamenti in proroga ed estensioni del servizio in assenza di congrua motivazione, appalti di servizi per un valore complessivo di € 183.388.181,19;
- gli affidamenti diretti posti in essere dall'Ares 118 hanno sottratto al confronto concorrenziale per oltre 5 anni appalti di servizi di particolare rilevanza economica, in violazione dei principi enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 in base ai quali l'affidamento degli appalti di servizi deve svolgersi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- il reiterato utilizzo degli affidamenti diretti appare riconducibile ad inefficienze nella programmazione degli acquisti, a carenze di coordinamento tra l'Ares e la Regione Lazio, nonché a carenze organizzative e strutturali dell'Ares nella gestione delle procedure di gara, che non risultano in linea con i principi di efficacia e tempestività enunciati dall'art. 2 del d.lgs. 163/2006 poi riprodotti dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, nonché con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione;
- rappresenta che la reiterazione delle violazioni sopra rilevate potrebbe dar luogo all'attivazione dei poteri dell'Autorità previsti dall'art. 220 comma 2 del d.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 6 comma. 2 lett. j) del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 36/2013 (Legittimazione straordinaria - Delibera n. 268 del 20 giugno 2023);
- dà mandato al competente Ufficio di trasmettere la presente delibera all'Ares 118 per le valutazioni di competenza in merito all'assunzione dei possibili correttivi rispetto alle criticità emerse in corso di istruttoria, come sopra evidenziate, con richiesta di riscontro all'Autorità nel termine di 30 giorni;
- dà mandato al competente Ufficio di trasmettere la presente delibera alla Regione Lazio in virtù delle funzioni di indirizzo, coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo sull'Ares 118 previste dall'art. 15 della L.R. 3.8.2004, n. 9, per le valutazioni di competenza in merito all'assunzione delle possibili iniziative e decisioni utili al superamento delle anomalie e criticità venute in rilievo;
- dà mandato al competente Ufficio di inviare la presente delibera alla mandataria Heart Life Croce Amica S.r.l. per opportuna informazione.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 giugno 2024

Il segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente